

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
AVVISO PUBBLICO

per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di Contratti di Programma Regionali per lo Sviluppo delle Attività Industriali, di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, così come modificato ed integrato dalla l.r. 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007 – 2013 linea di intervento 2.1.1.1 “Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food”, dell'asse 2, Obiettivo Specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1 “Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti”.

1. Finalità

1. Con il presente Avviso, redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto dell'Assessore per l'industria n. 121/GAB del 3.12.2009 di attuazione dell'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, si intende dare attuazione alla linea di intervento 2.1.1.1 “Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food”, dell'asse 2, Obiettivo Specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1 “Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti” del Programma Operativo FESR Sicilia 2007 – 2013.
2. Il Presente avviso, al fine di promuovere quanto previsto nella linea d'intervento, prevede la stipula di Contratti di Programma Regionali per lo sviluppo delle attività industriali, così come indicato all'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, modificato ed integrato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9. attivando filiere produttive di tecnologie energetiche e consolidando sul territorio regionale strategie di filiera, di distretto o di reti di imprese.
3. La proposta di Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali nel settore energetico ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale, mediante la costituzione di filiere produttive di ambito regionale per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e per la produzione di tecnologie innovative finalizzate all'efficienza energetica delle fonti tradizionali ed alternative. anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico,

biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti, idroelettrico e celle a combustibile), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food, con il fine ultimo di contribuire all'abbattimento delle emissioni di CO₂ in conformità agli standard e alla disciplina dell'UE.

4. Il progetto industriale può prevedere anche la realizzazione di opere funzionali infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziate con risorse pubbliche se le opere ricadono nell'ambito dei piani regolatori di competenza dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. In ogni caso, anche ai fini dell'ammissibilità delle spese, i progetti industriali promossi attraverso l'accesso alle agevolazioni del Contratto di programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali devono significativamente concorrere al più efficace e rapido conseguimento dell'obiettivo specifico 2.1 "Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione" e di quello operativo 2.1.1 "Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti" dell'Asse 2 del PO FESR 2007/2013, in coerenza con le finalità proprie e degli strumenti agevolativi e finanziari attivati e nel rispetto della normativa applicabile nella fattispecie.

6. Il progetto industriale si articola in uno o più programmi di spesa.

7. Possono concorrere al programma agevolativo i progetti industriali che favoriscono la costituzione di filiere industriali nel campo delle fonti rinnovabili di ambito regionale.

8. La filiera industriale di tecnologie energetiche di ambito regionale è intesa come sviluppo, integrale o prevalente, delle attività imprenditoriali relative alla produzione delle componenti dell'impianto nonché alla sua progettazione e realizzazione, riferibile al territorio siciliano in termini di sviluppo economico ed incremento occupazionale.

9. Il progetto industriale può riguardare la costituzione di filiere di tecnologie energetiche relative a progetti pilota per il carattere innovativo specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, del solare fotovoltaico, delle biomasse, della mobilità sostenibile, della ecoefficienza, dei biocarburanti, dell'idroelettrico e delle celle a combustibile.

10. Per beneficiare delle agevolazioni le imprese partecipanti devono accompagnare il progetto industriale con un piano di filiera.

11. Il Piano di filiera deve riguardare l'insieme delle imprese coinvolte nel progetto industriale, deve descrivere con accuratezza i soggetti coinvolti, con particolare riferimento a quelli incaricati della progettazione, realizzazione e gestione, nonché l'origine dei componenti da utilizzare. Esso deve, altresì, mirare all'accrescimento e irrobustimento dei servizi comuni quali, ad esempio, quelli volti a superare deficit conoscitivi e/o relazionali delle imprese, la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale e/o produttivo delle stesse, l'integrazione di processi produttivi con lo sviluppo delle azioni innovative e di ricerca, nonché l'introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento e l'integrazione di tecnologie pulite.

12. Gli aiuti accordabili nell'ambito del presente Avviso devono rispettare tutte le condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 (nel seguito anche indicato «GBER» - General block Exemption Regulation), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), successivamente sostituiti dagli articoli 107 e 108 del "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea" (TFUE) entrato in vigore il 1° gennaio 2009.

13. Gli aiuti sono concessi secondo la procedura prevista all'art. 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito di procedimento a sportello, di cui al terzo comma dell'art 188 della stessa legge.

2. Termini per la presentazione delle istanze

1. A partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entro e non oltre le ore 14,00 del 31 dicembre 2012, possono essere trasmesse a mezzo PEC dai soggetti proponenti le istanze di accesso alla procedura negoziale per la stipula di Contratti di Programma Regionali per lo sviluppo delle attività industriali. Le istanze e i relativi allegati devono essere presentate secondo le modalità descritte all'art. ____ del presente Avviso.

3. Risorse disponibili

1. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente avviso sono quelle di cui alla linea d'intervento 2.1.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2007 – 2013 per un ammontare pari a € _____.

4. Organismo Intermedio

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati al R.T.I. Banca Nuova S.P.A. – IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.P.A. – Business Integration Partners S.P.A. – Agriconsulting S.P.A., nel seguito «Organismo Intermedio».

5. Soggetti beneficiari delle agevolazioni e soggetti proponenti

1. Nel rispetto di quanto previsto dal PO FESR 2007/2013, adottato con decisione CE n.C(2011)9028 Deliberazione n.20/2012 e, specificatamente, dalla linea d'intervento 2.1.1.1 dell'Asse 2 -Obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1 e dal relativo documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", Adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 21 del 19 gennaio 2012, soggetti beneficiari sono, con esclusione delle imprese agricole, la PMI che propone il progetto industriale e le altre PMI, intese quali imprese aderenti, che realizzano i programmi previsti nello stesso progetto industriale.
2. Soggetto proponente è una PMI che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008, presenta un progetto industriale nell'ambito del quale il programma afferente allo stesso soggetto proponente deve rispettare le condizioni di cui al successivo art. ____.
3. Ai fini della classificazione delle imprese di piccola e media dimensione si rinvia ai criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
4. La proposta può essere presentata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dall'art. 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, anche da un soggetto promotore, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, che assuma gli oneri derivanti dalla redazione dello studio di prefattibilità tecnica – ambientale ed economica riguardante iniziative integrate, atte ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio e che si riservi di individuare, entro la fase di programmazione finanziaria del contratto, gli operatori di settore come individuati nel presente avviso.
5. Ai fini dell'attuazione il soggetto proponente può promuovere forme associative, quali consorzi, società consortili, reti di imprese, raggruppamenti, anche temporanei, finalizzate alla costituzione di filiere produttive. La formale costituzione della forma associativa deve avvenire prima della presentazione definitiva, esaurita la procedura negoziata, della proposta di Contratto di Programma Settoriale per lo Sviluppo delle Attività Industriali; inoltre, così come indicato all'art. ____ del presente avviso, nel caso di progetto pilota la costituzione costituisce requisito di ammissibilità.

6. Beneficiari delle agevolazioni, ancorché eventualmente costituite nelle forme associative di cui al precedente comma, sono, in ogni caso, le singole imprese per quanto al programma di investimento a ciascuna di esse riconducibile; resta ferma la responsabilità della PMI proponente relativamente a coerenza tecnica e industriale del progetto nel suo complesso.

6. Requisiti soggettivi dei proponenti e dei beneficiari delle agevolazioni

1. Il soggetto proponente e gli altri soggetti beneficiari, sia alla data di presentazione della domanda di agevolazione che per tutto il periodo di sviluppo della fase esecutiva e per i tre anni successivi alla conclusione dell'investimento, devono:

- a. essere iscritti al Registro delle Imprese;
 - b. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
 - c. essere in regime di contabilità ordinaria;
 - d. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - e. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall'Assessorato Regionale dell'Industria, o comunque dall'Amministrazione regionale, per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - f. aver restituito eventuali agevolazioni godute per le quali è stata disposta dall'Assessorato Regionale dell'Industria, o comunque dall'Amministrazione regionale, la restituzione.
2. Sono escluse dall'agevolazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
3. Sono altresì escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà, così come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, anche indicato «GBER».

7. Requisiti di ammissibilità

1. La proposta di Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali nel settore energetico, deve possedere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti, in conformità al documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007/2013 con delibera n.35 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.:

- a) Titolarità del soggetto proponente come definita all'art. ____ del presente Avviso.
- b) Livello di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto. Il livello di progetto e le autorizzazioni e pareri acquisiti alla data di presentazione dell'istanza, devono essere dichiarati nel Piano di filiera con descrizione del progetto industriale e Business Plan (allegato ____). La presentazione del progetto definitivo munito di tutti i visti, pareri ed autorizzazioni da parte del proponente dovrà avvenire alla fine della istruttoria tecnica e comunque prima dell'Approvazione e firma del Contratto di Programma.
- c) Nessuna pendenza per restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla U.E.
- d) Coerenza con il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana.
- e) Solidità patrimoniale e finanziaria, da certificare secondo le modalità di cui all'All. ____;
- f) Costituzione in ATI nel caso di progetto pilota o in altre forme previste all'art.5 del presente Avviso.

g) Compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale.

h) Tipologie progettuali: mini eolico, solare termico e termodinamico (alta e bassa temperatura), solare fotovoltaico, geotermia ad bassa entalpia (in complementarietà a iniziative POIN che prevedono interventi sulla geotermia ad alta entalpia), biocarburanti, idroelettrico, progetti per la valorizzazione energetica di biomasse da vegetali con potenza superiore ad 1 MW, biocarburanti, mobilità sostenibile, ecoefficienza (nella accezione più ampia che va dal risparmio energetico all'uso efficiente dell'energia).

i) Demarcazione POIN Energia: il proponente prima della sottoscrizione del CdP dovrà dichiarare, pena l'inammissibilità, di non aver presentato istanza di finanziamento per l'accesso al POIN "energia e risparmio energetico" 2007/2013 e di non essere Grande impresa.

j) Il progetto industriale dovrà avere un importo non inferiore a 15 milioni di euro, mentre il tetto massimo è fissato sotto i 40 milioni di euro. Devono, altresì, essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- il programma presentato dall'impresa proponente deve prevedere spese ammissibili di importo complessivamente non inferiore a 8 milioni di euro;

- i singoli programmi presentati dalle altre imprese, devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.

k) Interventi finalizzati all'autoproduzione energetica: la filiera produttiva proposta dovrà prevedere una quota di autoproduzione da impianti da fonte rinnovabile e dovrà impiegare tecnologie di conversione dell'energia ad elevata efficienza energetica. Non sono ammessi, in alcun caso progetti industriali aventi per oggetto la mera realizzazione di impianti di produzione di energia.

l) Raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100) relativa alla valutazione e sussistenza dei criteri di selezione di cui all'art. 8.

m) Rispetto delle condizioni previste dagli artt. _____ del presente Avviso.

2. Nel caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, la domanda sarà ritenuta inammissibile e, pertanto, esclusa dalla fase di valutazione.

8. Criteri di selezione.

Si riportano di seguito i criteri di selezione individuati in conformità al documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione" adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 21 del 19 gennaio 2012.

- Adeguata analisi dei fabbisogni
- Grado di innovazione (innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale).
- Grado di integrazione tra azioni di tipo energetico, industriale, ricerca e innovazione rilevabile dal piano di filiera di cui all'art. ____.
- Grado di replicabilità dell'intervento.
- Rilevanza dei risultati, specie in termini economico produttivi e ambientali e di ricadute occupazionali.
- Qualità del partenariato proponente
- Solidità patrimoniale e finanziaria da certificare mediante lettera di referenze bancarie secondo il format allegato (ABI).
- Rispetto delle vocazioni locali, ambientali e produttive.
- Previsione di azioni integrate di filiera con gli interventi sulle colture agro energetiche sostenute con il FEASR per biomassa.
-
- Quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al costo di intervento (intesa come quantità di energia autoprodotta). Vanno inoltre considerate:

- — per le filiere di produzione di tecnologie: le quantità potenziali di produzione annuale di energia (in Tep) ricavabile dall'impiego della tecnologia prodotta rispetto al costo ammissibile dell'intervento;
- — per le filiere relative alla produzione di biocarburanti:
le quantità di Tep prodotti annualmente rispetto al costo ammissibile dell'intervento.
- — per le filiere relative alle tecnologie innovative finalizzate all'aumento dell'efficienza di conversione dell'energia:
le quantità di Tep risparmiata annualmente rispetto al costo ammissibile dell'intervento.
- Indicazione della combinazione prescelta delle forme di agevolazioni con l'attribuzione di una priorità al contributo in c/interessi e al finanziamento agevolato.
- Minimo uso del suolo.
- Minimo uso di aree soggette a vincolo di natura ambientale.
- Riutilizzo di strutture/sedi di impianti già esistenti.
- Previsione quantificata della riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra (espressa in CO2 equivalente) determinata dall'intervento.
- Soggetti e/o imprese o sistemi d'impresa che posseggano o abbiano avviato la procedura per l'adesione a sistemi di gestione ambientale (EMAS) e/o per l'etichettatura ambientale di prodotto (Ecolabel, dichiarazione ambientale di prodotto). La procedura dovrà essere stata avviata prima della data di inoltro della domanda di ammissione a finanziamento e deve essere manifestato l'impegno a portare a compimento la certificazione nei tempi definiti nella negoziazione e comunque non oltre il 2015.
- Capacità di minimizzare gli impatti mediante misure specifiche di mitigazione con particolare riguardo degli impatti visivi e acustici.
- capacità di salvaguardare il patrimonio naturale, storico, paesistico-territoriale.
- Maggior quota di energia annua prodotta da FER rispetto al 70% del proprio fabbisogno e non eccedente il 100%.

La descrizione di dettaglio dei parametri che saranno adottati dall'O.I. ai fini della valutazione e sussistenza dei suddetti criteri è riportata all'allegato ____ del presente Avviso.

9. Progetto Industriale e localizzazione

1. Il progetto industriale deve prevedere, escluse le eventuali opere infrastrutturali pubbliche, spese ammissibili per un importo complessivamente non inferiore a 15 milioni di euro, mentre il tetto massimo è fissato sotto i 40 milioni di euro.
2. Devono, altresì, essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
 - a. il programma presentato dall'impresa proponente deve prevedere spese ammissibili di importo complessivamente non inferiore a 8 milioni di euro;
 - b. i singoli programmi presentati dalle altre imprese, devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.
3. Le previsioni specificatamente indicate al comma 1 devono essere rispettate anche all'esito delle valutazioni istruttorie.
4. Ciascun programma deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nel territorio della Regione Siciliana, intendendosi per unità produttiva la struttura, anche articolata su più immobili o aree fisicamente separati, ma funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

10. Settori d'intervento, obiettivi di sviluppo e tipologie di progetto industriale

1. I programmi di investimento oggetto del Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali sono ammissibili alle agevolazioni purché riferibili a settori coerenti con gli obiettivi di costituzione di filiera di cui al presente avviso, le priorità e i vincoli stabiliti dagli strumenti di programmazione comunitaria e, in particolare, dal

documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione" Adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 21 del 19 gennaio 2012, linea d'intervento 2.1.1.1 del PO FESR 2007/2013.

2. Le agevolazioni relative ai programmi d'investimento possono essere concesse a fronte di progetti volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:

- realizzazione di nuove unità produttive;
- ampliamento di unità produttive esistenti;
- diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

3. Sono esclusi i soggetti la cui attività, sulla base della classificazione ISTAT ATECO 2007 ricada nei settori economici riguardanti la pesca e l'acquacoltura, la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché l'industria carboniera, la cantieristica navale, la siderurgia, le fibre sintetiche. Non possono in ogni caso concorrere i soggetti la cui attività ricada nei settori esclusi dal regolamento GBER.

4. Le tipologie progettuali ammesse, ai sensi del citato documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione", devono fare riferimento alla produzione di componentistica e/o di tecnologie inerenti:

- a.mini eolico;
- b.solare termico e termodinamico (alta e bassa temperatura);
- c.solare fotovoltaico;
- d.geotermia a bassa entalpia (in complementarietà a iniziative POIN che prevedono interventi sulla geotermia ad alta entalpia);
- e.biocarburanti;
- f.idroelettrico;
- g.impiantistica relativa a progetti per la valorizzazione energetica di biomasse da vegetali;
- h.mobilità sostenibile;
- i.ecoefficienza;
- l. celle a combustibile.

5. Il progetto industriale deve essere elaborato in coerenza con il PEARS adottato con D.P.Reg. 9 marzo 2009 ed i piani di azione del PEARS medesimo.

6. Il progetto industriale ed i programmi ad esso afferenti devono essere caratterizzati dalla integrazione di obiettivi di mitigazione ambientale, per il conseguimento del risparmio energetico ed un uso efficiente delle risorse energetiche, dimostrabile di per sé anche attraverso le tecnologie prescelte, la taglia dei progetti che minimizzano l'utilizzo di grandi estensioni di superficie, nonché attraverso il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza e risparmio energetico.

7. In coerenza con i piani di azione del PEARS e con i precedenti commi, i progetti industriali riguardanti le tipologie sopra elencate devono comunque sempre comprendere interventi per l'autoproduzione di energia nel limite massimo del fabbisogno per l'unità produttiva, e prevedere l'adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento e per l'integrazione di tecnologie pulite, promuovere prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione e utilizzo tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione tecnologie pulite).

11. Spese ammissibili

1. L'ammissibilità delle spese, in relazione alle tipologie di programmi da agevolare, è determinata nel rispetto del Regolamento GBER nonché delle specifiche disposizioni connesse all'origine delle risorse finanziarie da impiegare con particolare riferimento, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai fondi

strutturali, al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, al Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 196/2008, alle previsioni del PO FESR Sicilia 2007/2013, alle relative decisioni comunitarie nonché ai provvedimenti applicativi nazionali e regionali.

2. Fermo il rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dalle disposizioni sopra richiamate, le spese ammissibili debbono, comunque, riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- a. suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;
- d. macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- e. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto.

3. Le predette spese ammissibili, qualora non riferite ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzate. Non sono ammissibili le spese relative a «commesse interne».

Nel caso in cui l'acquisizione delle immobilizzazioni avvenga attraverso la locazione finanziaria, la spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati entro il termine di ultimazione del programma e al netto degli interessi. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.

4. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.

5. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata

in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 e 4, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, la spesa deve risultare da apposita relazione giurata di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale. La Relazione deve contenere l'indicazione dei criteri di valutazione adottati ed attestare il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative.

6. Sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

7. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti.

8. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

9. Nel caso di investimenti realizzati nell'unità produttiva dei soggetti beneficiari che consentono agli stessi risparmi energetici, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del regolamento GBER. Detti costi devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento. I calcoli dei costi ammissibili devono essere certificati da una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale.

10. Nel caso di investimenti realizzati nell'unità produttiva dei soggetti beneficiari relativi a:
-cogenerazione ad alto rendimento;
-produzione di energia da fonti rinnovabili.

I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi all'investimento di riferimento, nel caso di cogenerazione ad alto rendimento, ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale, nel caso di produzione di energia da fonti rinnovabili, di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18 del regolamento GBER, paragrafi 6 e 7, e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

11. L'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco.

12. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le attività escluse dalle norme e regolamenti comunitari, statali o regionali.

12. Forma e intensità delle agevolazioni.

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse alle condizioni ed entro i limiti consentiti dal Regolamento GBER, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 214/3 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella " Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013: Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. Le agevolazioni possono essere concesse in tutte le forme di aiuto trasparente, così come specificate all'art. 5 del Regolamento GBER, anche combinate tra loro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della l. r. 23/2008, nelle seguenti tipologie:

a) contributo in conto impianti;

b) contributo in conto interessi;

Le intensità massime delle predette tipologie sono indicate di seguito:

**MISURA DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI A FRONTE DELLE SPESE PER
INVESTIMENTI AMMISSIBILI**

*(La misura indicata per ciascuna tipologia di aiuto è quella massima ed è riferita all'ipotesi
in cui venga richiesta solo quella tipologia)*

Piccole Imprese		Medie Imprese	
Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)	Contributo in conto impianti (1)	Finanziamento da agevolare con il contributo in conto interessi (1) (2)
50%	75%	40%	75%

(1) Espresso in termini di percentuale nominale sulle spese per investimenti ammissibili.

(2) La componente dell'aiuto sul finanziamento (contributo in conto interessi) non può comunque superare, rispettivamente per le Piccole e le Medie Imprese, il 50% o il 40% dell'investimento ammissibile.

In caso di combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento con il contributo in conto interessi, ciascuno di essi non potrà essere richiesto in misura inferiore ad 1/5 della corrispondente misura massima prevista per dimensione di impresa.

L'impresa indica nella scheda tecnica di cui all'allegato 2 la misura di ciascuna tipologia di aiuto richiesta espressa in punti percentuali del contributo in conto impianti – ovvero, per la tipologia di cui alle lett. b), del contributo in conto interessi – rispetto all'investimento proposto. Con riferimento alle predette tipologie di aiuto si specifica quanto segue:

I) in caso di richiesta del solo contributo in conto impianti, deve comunque sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia ai sensi del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito soggetti finanziatori), destinato alla copertura del programma di investimenti, di durata almeno pari a 5 anni e importo non inferiore al 15% degli investimenti ammissibili;

II) il contributo in conto impianti è determinato in misura percentuale nominale degli investimenti ammissibili;

III) il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, fisso o variabile, destinato alla copertura finanziaria del programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazioni. Le modalità di calcolo, in via provvisoria e definitiva, del contributo in conto interessi sono indicate nell'allegato n. 5;

IV) il valore complessivo del contributo in conto impianti e del contributo in conto interessi di cui ai precedenti punti II) e III) non può essere superiore al 50% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; in ogni caso, ai fini dell'ammissibilità, la copertura finanziaria dei programmi di investimento deve prevedere un apporto di mezzi finanziari esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili (in tale apporto è compreso anche l'eventuale finanziamento bancario ordinario di cui al precedente punto I), quest'ultimo ove non assistito dal contributo in conto interessi di cui al punto III); qualora per tale ultimo apporto si ricorra ad un finanziamento bancario, quest'ultimo deve essere oggetto di separato contratto rispetto a quello di un eventuale finanziamento da agevolare;

V) L'impresa richiedente indica, quindi, nella scheda tecnica di cui all'allegato 3 le spese relative agli investimenti da realizzare, la suddivisione delle stesse per anno solare, nonché la combinazione di forme di aiuto richieste tra quelle di cui al presente punto.

3. L'utilizzo di tali forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nel rispetto delle procedure fissate dall'art. 189 della l. r. 32/2000s.m.i..

4. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili.

6. Le relative agevolazioni si intendono concesse con la sottoscrizione e successiva approvazione del Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali e sono erogate secondo le modalità ivi stabilite.

7. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 è stata disposta l'attuazione del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione.

13. Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

14. Procedura generale di accesso alle agevolazione

1. La procedura agevolativa si articola nelle fasi, di seguito elencate, che prevedono la fase valutativa mediante istruttoria negoziale, in conformità all'art. 188 della legge regionale 23.12.2000 n. 32 e al documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" approvato dalla Commissione Europea il 6 luglio 2009.

2. Il procedimento è a sportello e prevede l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. In particolare, Le domande di contributo (Allegato xx) e la sintesi delle attività (Allegato yy) devono essere trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'O.I.: misureagevolate@cert.bancanuova.it; tutta la documentazione a supporto (A. Modalità di presentazione delle domande) deve essere

ricevuta entro e non oltre 5gg solari sia dall'Amministrazione che dall'O.I. pena la decadenza della prenotazione effettuata a mezzo PEC.

A. Modalità di presentazione delle domande

1. L'impresa proponente, sempre al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, già in sede di domanda presenta l'intera documentazione progettuale ai sensi del presente avviso.

Tutta la documentazione, compresa l'istanza e la sintesi delle attività già trasmesse a mezzo PEC, deve essere prodotta, utilizzando i modelli allegati al presente avviso e disponibili in formato elettronico nel sito internet del Dipartimento regionale dell'Energia, e deve essere presentata sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (cd rom).

2. Le domande di contributo (Allegato xx) e la sintesi delle attività (Allegato yy) devono essere trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'Allegato ... al presente avviso, complete di tutta la documentazione a supporto e debitamente compilate e sottoscritte in originale dal legale rappresentante, devono essere ricevute sia dall'O.I che dall'Amministrazione entro e non oltre 5gg solari dalla prenotazione effettuata a mezzo PEC, pena la decadenza:

Organismo Intermedio: Banca Nuova S.P.A. in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I.
Via Giacomo Cusmano, 56, 90141 Palermo,;

Amministrazione: Dipartimento regionale dell'Energia della Regione Siciliana, Via Ugo La Malfa 87/89, 90146 Palermo.

Le domande di contributo inviate in contrasto ai termini di cui ai precedenti comma non saranno considerate ricevibili.

3. Sulla busta, contenente la domanda deve essere indicato il riferimento corrispondente alla linea d'intervento: 2.1.1.1 *Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food.*

4. Alla domanda di contributo (All. 1), dovrà essere allegata, pena l'irricevibilità, anche la seguente documentazione:

a. Proposta di Contratto di Programma (CdP) (secondo quanto in All. 2), articolata nelle due sezioni: **a) business plan (All. __)**, nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, ambientale economica e finanziaria, il merito creditizio, la cantierabilità dell'intero progetto industriale e siano individuate le fonti di copertura finanziaria **b) piano di filiera** con descrizione del progetto industriale (All. __);

b. copia autentica, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, dell'atto costitutivo e dello statuto (INSERIRE IN ALLEGATO RIFERIMENTI ALL'A.C./STAT.)

c. dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, del certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede legale l'impresa, recante l'indicazione specifica della unità locale interessata al progetto; (INSERIRE IN ALLEGATO RIFERIMENTI ANAGRAFICI AZIENDALI E CODICE ATECO)

d. copia dei bilanci delle imprese richiedenti, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; per le imprese che a tale data non siano tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi tre esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato potrà esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; relativamente alle imprese di nuova

costituzione che non hanno ancora predisposto il bilancio, deve essere presentato lo stato patrimoniale e il conto economico previsionale; (INSERIRE IN ALLEGATO RIFERIMENTI AI DATI ECONOMICI E FINANZIARI AZIENDALI)

e. dichiarazione che qualifica il beneficiario come Piccola o Media Impresa; (INSERIRE IN ALLEGATO)

f. dichiarazione resa in conformità al D.P.R.n.445/2000 circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni di cui agli artt. ____ del presente avviso; (INSERIRE IN ALLEGATO LA DICHIARAZIONE)

g. dichiarazione resa in conformità con l'art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea" (Clausola Deggendorf) (Aiuti illegittimi) (INSERIRE IN ALLEGATO LA DICHIARAZIONE)

h. atto costitutivo della forma associativa o, in alternativa, dichiarazione espressa di impegno a costituire sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascuno dei soggetti costituenti il futuro soggetto (All. 13);

i. solo ai fini dell'eventuale ammissione alle agevolazioni delle spese relative alle opere edili e di impiantistica generale, elaborati grafici, in scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale finalizzati alla descrizione delle opere previste nonché documentazione comprovante, alla data di presentazione della domanda di contributo, la disponibilità di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio (concessione, autorizzazione) ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente rilasciate dagli Enti competenti (Comuni, Province, Genio civile, Soprintendenze, Forestale);

j. dichiarazione di impegno al rispetto di tutti gli obblighi di cui all'Art. ____ ed all'Art. ____ del presente avviso; (INSERIRE IN ALLEGATO LA DICHIARAZIONE)

k. dichiarazione volta a comprovare la piena disponibilità degli immobili interessati dal programma, che devono risultare idonei ed adeguati al programma da svolgere, eventualmente corredata da specifica documentazione anche in forma di contratti preliminari. Si rammenta che tutti i contratti da esibire alla Pubblica Amministrazione devono essere registrati ai sensi del DPR 131/86 e s.m.i.. Nel caso in cui il programma venga svolto in partenariato all'interno di una stessa sede operativa, ogni soggetto beneficiario deve comprovare la piena disponibilità, per tutta la durata del programma, della struttura dove vengono svolte le attività, con le modalità sopra precisate; in aggiunta devono essere individuate in modo inequivocabile le aree della sede operativa assegnate ad ogni soggetto del partenariato; (INSERIRE IN ALLEGATO LA DICHIARAZIONE)

l. perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente punto k), ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa; (INSERIRE IN ALLEGATO-VEDERE SE NON GIÀ RICOMPRESA AL PUNTO I)

m. apposita garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota, non oggetto di contributo, a carico della stessa secondo il modello di cui all'All. ____.

n. Solidità patrimoniale e finanziaria da certificare secondo le modalità di cui all'All. ____;

5. Dovrà inoltre essere allegata una sintesi (allegato ____) relativa agli elementi per il calcolo degli indicatori relativi ai criteri di selezione di cui all'art. ____ del presente Avviso.

6. Le domande redatte in modo difforme e/o con documentazione carente rispetto a quanto indicato al precedente punto 4), verranno considerate irricevibili e la relativa domanda sarà da considerarsi decaduta.

B. Procedure di selezione

1. La verifica di ammissibilità e gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri documentali, gli accertamenti che dovessero ritenersi necessari ed ogni verifica contabile amministrativa, le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati all'Organismo Intermedio.

2. Le procedure valutative, relative alle domande di contributo presentate con le modalità di cui alla lettera A) del presente articolo, saranno avviate dall'O.I. con stretto ordine cronologico in base alla data ed ora di presentazione.

3. Tutte le comunicazioni tra l'Organismo Intermedio ed i soggetti proponenti dovranno intervenire a mezzo posta elettronica certificata – P.E.C., utilizzando gli indirizzi ufficiali risultanti dal certificato camerale.

• Fase A - Verifica ammissibilità delle domande

a. L'Organismo Intermedio accerta la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata.

b. Nell'espletamento di tale fase, l'Organismo Intermedio potrà richiedere precisazioni, chiarimenti e/o eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'attività istruttoria, a mezzo nota inviata con P.E.C. all'indirizzo di posta certificata dell'impresa proponente risultante dal Certificato Camerale. In tal caso il proponente è tenuto a corrispondere, sempre a mezzo P.E.C., alla richiesta dell'O. I. entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento, pena la decadenza della domanda.

c. L'Organismo Intermedio, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della documentazione relativa alla domanda di contributo pervenuta, ovvero dall'acquisizione della documentazione integrativa, provvede a verificare la ricevibilità e l'ammissibilità della stessa, sulla scorta di quanto in merito previsto all'Art. ____ del presente avviso. Provvede, altresì, conseguentemente, a dare apposita comunicazione ai soggetti proponenti con le medesime modalità previste al precedente punto b), e contestualmente al Dipartimento regionale _____ - Servizio _____, circa gli esiti della verifica di ammissibilità. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, il proponente l'istanza deve far pervenire all'O.I. eventuali osservazioni e/o opposizioni che saranno esaminate e valutate entro i successivi ulteriori 15 giorni.

• Fase B - Verifica ammissibilità ed Istruttoria delle domande

a. Il Soggetto Proponente, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di ammissibilità della domanda, di cui alla lett. c della precedente fase A, deve confermare, tramite P.E.C. all'O.I. con apposita dichiarazione, la volontà di procedere alla fase negoziale di cui ai punti seguenti. Decorso inutilmente il termine richiamato la relativa domanda di accesso al contratto di programma è considerata automaticamente decaduta.

b. Per le istanze ritenute ammissibili, l'O.I. provvede quindi allo svolgimento delle attività istruttorie. Tale attività dovrà comunque concludersi entro _____ giorni

successivi alla verifica dell'ammissibilità, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto d).

c. Nell'ambito di questa fase si avvia l'interlocuzione e la negoziazione con il proponente che potrà riguardare: la formulazione di integrazioni e variazioni al piano progettuale presentato, l'impegno dei soggetti ed enti interessati all'attuazione, le modalità di erogazione dei benefici in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario.

d. Nel caso di un Contratto di Programma (CdP) che preveda la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali per le quali risulti necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, l'Amministrazione potrà prevedere l'attivazione di apposite conferenze.

e. La valutazione dei programmi di investimento verrà condotta sulla scorta dei criteri di selezione di cui all'Art. ____.

• **Fase C – Chiusura del negoziato e approvazione del CdP**

a. In virtù del ruolo tecnico gestionale proprio della Pubblica Amministrazione possono essere richieste condizioni migliorative/integrative del programma (Politica Sindacale Strategica).

b. Sulla base delle risultanze tecniche della valutazione e della negoziazione con i proponenti, vengono stilati i verbali di negoziato e nei successivi dieci giorni dichiarata chiusa la relativa fase.

c. Le risultanze dell'attività di istruttoria saranno comunicate dall'O.I. al Dipartimento regionale _____ - Servizio _____ che provvederà all'approvazione delle stesse con un apposito provvedimento amministrativo e, al fine di garantirne la pubblicità, provvederà all'immediata pubblicazione sulla GURS.

d. Il provvedimento amministrativo conterrà le indicazioni sul Progetto Industriale ammesso a contributo, i relativi schemi di contratto, eventuali specifiche condizioni, l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma organico di spesa e i termini perentori entro i quali provvedere alla sottoscrizione del CdP. Per le proposte la cui istruttoria si conclude con esito negativo il provvedimento amministrativo conterrà le motivazioni dell'esclusione.

e. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Dipartimento Energia comunicherà l'avvenuto esaurimento delle risorse e l'O.I. restituirà alle imprese istanti che ne facciano richiesta, e le cui domande di agevolazione non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata, a loro spese.

f. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero progetto e facendo salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

g. Nel caso in cui si riscontrino economie dovute a rinunce da parte dei beneficiari, di revoche delle agevolazioni concesse o di riduzione dei contributi erogati, nonché di eventuali ulteriori sopravvenienze finanziarie, il Dipartimento regionale _____ - Servizio _____ potrà utilizzarle, compatibilmente

con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del PO FESR 2007-2013, per la concessione dei contributi a favore delle imprese precedentemente non agevolate per mancanza di fondi.

• **Fase D - Sottoscrizione del CdP e concessione provvisoria delle agevolazioni**

a. Entro i termini indicati nel sopra citato decreto l'Assessore, i Soggetti Proponenti ed i Soggetti Beneficiari sottoscrivono i Contratti di Programma nei quali sono dettagliatamente indicati i reciproci impegni ed obblighi, tra i quali le agevolazioni concesse e le relative modalità di erogazione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli adempimenti connessi al monitoraggio, ai controlli, alle ispezioni ed alle attività di accertamento finale, nonché quanto altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale, anche in relazione alle fonti di copertura finanziaria. Qualora il soggetto beneficiario intenda rinunciare alle agevolazioni concesse deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

15. Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Le richieste di erogazione del contributo vanno indirizzate all'O.I. _____.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo, in conformità con quanto all'Art. 3 della L. 136/2010, ogni soggetto beneficiario deve disporre di un rapporto di conto corrente dedicato al progetto con cui effettuare esclusivamente i pagamenti relativi al programma agevolato e su cui ricevere gli accrediti delle quote di contributo che, nel caso di progetto in forma congiunta, saranno stornate da parte dell'Impresa Proponente alle Imprese aderenti al progetto esclusivamente tramite bonifici.
3. Tutti i giustificativi di spesa, in originale, devono riportare il riferimento all'operazione finanziata o, in alternativa, devono essere annullati con apposita timbratura recante la corrispondente dicitura: "Avviso 2011 - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse II, Obiettivo Operativo 2.1.1, Linea di Intervento 2.1.1.1".
- 3.1 I pagamenti delle spese sostenute possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario (o postale). Sono inammissibili gli importi non pagati con le modalità sopra descritte e in particolare gli importi regolati:
 - a. per contanti;
 - b. mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del progetto;
 - c. attraverso cessione di beni;
 - d. attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.
4. I beneficiari devono mantenere una contabilità separata ed aggiornata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, nel rispetto della normativa fiscale e tributaria in materia.
5. Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto impianti, le agevolazioni sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e sulla base della documentazione di spesa; vengono erogate in un numero di tre quote: la prima quota corrispondente al 50% del contributo concesso può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento in misura corrispondente dell'investimento complessivo ammissibile; l'eventuale seconda quota, corrispondente al 30% del contributo concesso a fronte di un corrispondente stato di avanzamento; la terza quota, successivamente all'ultimazione del programma. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione regolare e completa, dopo la verifica di ammissibilità delle spese, anche in

relazione alla loro pertinenza e congruità, l'amministrazione provvede ad erogare la somma spettante, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Le suddette richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica nota all'impresa. L'impresa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa nota, in caso di risposta oltre i termini o incompleta, l'Amministrazione assumerà le proprie determinazioni sulla base della sola documentazione presente agli atti. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto.

6. La prima quota potrà essere concessa per un valore pari al 25% ovvero del 50% del contributo totale spettante e sarà erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione rilasciata da un istituto di credito o polizza assicurativa.

La seconda quota potrà essere concessa, con le medesime modalità sopra indicate:

- per un ulteriore 25%, sino alla concorrenza del 50% complessivo;
- per un ulteriore 30% sino alla concorrenza dell'80% complessivo.

Nell'ipotesi sub a) la relativa quota potrà essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato e rendicontato uno stato di avanzamento del programma agevolato corrispondente al 25% dell'investimento complessivo ammissibile. In tal caso la fideiussione afferente la quota relativa al 25% sarà svincolata su proposta dell'O.I. e previa autorizzazione della Regione Siciliana.

Nell'ipotesi sub b), eventualmente anche aggiuntiva a quella sub a), la relativa quota potrà essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato e rendicontato uno stato di avanzamento del programma agevolato corrispondente al 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Analogamente la fideiussione afferente la relativa quota già erogata, sarà svincolata su proposta dell'O.I. e previa autorizzazione della Regione Siciliana.

Le fideiussioni o polizze relative alla quota sub b) saranno svincolate automaticamente decorsi 180 giorni dall'erogazione del saldo del contributo

Le garanzie possono essere prestate dagli istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; dalle società di assicurazioni iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; dalle società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Le fidejussioni/polizze, dovranno contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione Siciliana, il capitale più gli interessi, pari al tasso BCE vigente tempo per tempo nel periodo di riferimento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso, comunque entro i limiti di cui alla Legge n. 108/1996 e s.m.i..

.7. Con riferimento alle agevolazioni concesse a titolo di contributo in conto interessi si specifica quanto segue. Il contributo è erogato in via anticipata dall'amministrazione per stato di avanzamento, nel numero di tre quote ciascuna corrispondente al 50%, 30% e 20% del contributo concesso, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e all'erogazione del finanziamento deliberato e sulla base della documentazione di spesa e della documentazione comprovante l'avvenuto accredito del suddetto finanziamento. La prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento del programma agevolato e ottenuto una corrispondente quota del finanziamento relativo, in misura pari al 50% dell'investimento complessivo ammissibile; la seconda quota a fronte di uno stato di

avanzamento in misura pari ad un ulteriore 30% del totale; la terza quota, successivamente all'ultimazione del programma. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione regolare e completa, l'amministrazione, dopo la verifica di ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, provvede ad erogare la somma spettante, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Le suddette richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica nota, alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti dall'amministrazione dovranno essere trasmessi dalla beneficiaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa nota; in caso di risposta oltre i termini o incompleta, l'amministrazione assumerà le proprie determinazioni sulla base della sola documentazione presente agli atti.

8. Ai fini dell'erogazione, la beneficiaria trasmette all'amministrazione la relativa richiesta/dichiarazione, con allegata la documentazione di cui all'allegato n. _____, compresa la documentazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva, nonché la documentazione di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni.

9. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione del programma – o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni, entro e non oltre 90 giorni da quest'ultima data – e deve essere accompagnata dalla documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento, ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa. Le richieste di integrazioni sono comunicate con una specifica alla quale la beneficiaria stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi la beneficiaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota dell'O.I..

10. L'O.I. provvede a redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, anche sulla base della documentazione finale di spesa e delle relative dichiarazioni, a ricalcolare le agevolazioni spettanti, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene ricalcolato sulla base dei dati finali definitivi (spese ammissibili effettivamente sostenute e relativa effettiva suddivisione per anno solare, effettivo tasso di riferimento e quant'altro necessario). L'ammontare totale delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria e, pertanto, ove occorra, in sede di concessione definitiva, si interviene riducendo di quanto necessario il contributo in conto impianti e, se occorre, anche l'agevolazione relativa al contributo in conto interessi.

5. Entro 30 giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni, per i programmi già ultimati a tale data, la beneficiaria deve comunicare all'O.I., con dichiarazione resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale, le date di avvio a realizzazione e di ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca

delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni.

6. La documentazione di spesa consiste in:

- a) copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari;
- b) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature, corredato dai certificati d'origine;
- c) copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture;
- d) dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte in conformità allo schema di cui all'allegato;
- e) nel caso di contributo in conto interessi, copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni dell'estratto conto da cui figurì l'accreditamento delle quote di finanziamento in relazione alle quali è erogato il contributo in conto interessi concesso. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni, per almeno i cinque anni successivi alla data di entrata in funzione.

14. Termini

1. I programmi di spesa devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di Contratto di Programma relativo al progetto industriale oggetto del Contratto di Programma Regionale per lo Sviluppo delle Attività Industriali e conclusi entro i termini perentori previsti dal contratto stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con i vincoli posti dalla normativa di riferimento delle fonti finanziarie impiegate. L'eventuale proroga può essere autorizzata dall'Assessorato su istanza preventiva e debitamente motivata. Se alla scadenza dei suddetti termini i programmi risultano realizzati solo in parte il contributo, previa verifica della validità complessiva dell'investimento, è rideterminato in relazione alle sole spese ammissibili a tale data realizzate.

2. Per avvio dei programmi si intende la data del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione dei programmi stessi. A tal fine non si tiene conto degli studi di fattibilità.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del progetto d'investimento.

4. In caso di locazione di terreni e fabbricati, la stessa deve proseguire per 3 anni dalla data di ultimazione del progetto d'investimento.

5. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

15. Modifiche e Variazioni

1. Il programma di investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni.

2. E' ammessa la variazione della composizione del partenariato, soltanto in riduzione dei soggetti coinvolti, posto che sia mantenuto il rispetto delle condizioni minime di ammissibilità previste dal presente avviso; non è quindi ammessa alcuna sostituzione nella composizione del partenariato.

In caso di variazione in riduzione della composizione del partenariato si applicano le seguenti limitazioni:

- ☐ deve essere preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Regione;
- ☐ le spese ammissibili relative al soggetto escluso devono essere sostenute dagli altri partner, nelle quote e nei modi che vengono dagli stessi comunicate.;

☐ il programma agevolato deve rimanere organico e funzionale;

☐ i soggetti rimanenti devono essere in grado di affrontare tecnicamente, organizzativamente e finanziariamente il nuovo accresciuto impegno progettuale.

3. Eventuali modifiche nella originaria composizione del raggruppamento di imprese proponenti, ivi comprese cessioni del ramo d'azienda\fusioni\acquisizioni tra imprese, così come esigenze di variazione della ubicazione dell'iniziativa, eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione del progetto industriale nella sua articolazione in programmi organici di spesa, rispetto al progetto approvato, dovranno essere preventivamente comunicate all'O.I. e saranno oggetto di accurata valutazione tecnica di merito da parte dell'O.I.

3. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare delle spese rispetto a quanto approvato con il decreto di cui all'art. _____, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuove spese non previste nel programma originario, non possono in nessun caso comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso per la realizzazione di ciascun programma d'investimento di cui si compone il Progetto Industriale, potranno essere accettate variazioni su ogni singola tipologia di spesa ammessa a contributo, che non alterino gli obiettivi del programma, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute, e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dal bando per le tipologie di spese ammissibili.

4. Nel caso in cui le variazioni riguardino variazioni sostanziali nelle modalità di esecuzione del progetto industriale nella sua articolazione in programmi organici di spesa, rispetto al progetto approvato, i soggetti beneficiari dovranno formulare apposita richiesta, da inviare all'O.I., con acclusa una relazione dettagliata dalla quale emergano le ragioni economiche, tecniche o di altra natura che rendono necessaria la variazione medesima.

5. Ogni variazione al piano progettuale, ancorché non comportante modifiche sostanziali, deve essere appositamente comunicata all'O.I. per le opportune valutazioni e, in ogni caso, autorizzata dal Dipartimento Energia che attiva, a tal proposito, le procedure per le eventuale revisione del CdP.

Per tutte le ipotesi di variazione la valutazione dell'O.I. sarà finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti per l'accesso e delle condizioni indispensabili a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale di cui al CdP, avuto riguardo all'impatto sullo sviluppo integrato del territorio, al contenuto innovativo del progetto e alla effettiva capacità di sviluppare e consolidare strategie di filiera, di distretto o di reti di imprese, nonché l'organicità e la funzionalità del programma nel suo complesso.

6. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione dell'Assessorato Energia, ma del solo O.I. tutte quelle modifiche che attengono a:

- a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;
- b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata;
- c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

18. Revoche

1. In caso di accertata inadempienza degli obblighi assunti da parte dei soggetti beneficiari in sede di presentazione del progetto industriale, ovvero contemplati dal Contratto di Programma, l'Assessorato, su proposta dell'O.I., provvede alla revoca delle agevolazioni concesse, disponendo la restituzione delle eventuali somme erogate ed il versamento delle eventuali sanzioni.

2. A titolo esemplificativo Il Gestore Concessionario propone al Dipartimento regionale _____ - Servizio _____ la revoca delle agevolazioni in caso di:

- a) accertamento della sopravvenuta impossibilità di pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale oggetto del CdP per effetto di modifiche e variazioni intervenute nell'esecuzione del CdP;
 - b) accertamento di gravi violazioni di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
 - c) mancato rispetto dei termini previsti nel Bando e nel Contratto per la realizzazione e rendicontazione del programma d'investimento, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
 - d) nell'ipotesi in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - e) ove risultino violate le disposizioni di cui alla Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - f) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni, ridotti a tre per le PMI, una volta completato l'intero investimento;
 - g) rinuncia dei soggetti beneficiari;
 - h) il mancato rispetto del vincolo di stabilità, di cui al punto 8 del Reg. 539/2010 che modifica l'art. 57 del Reg. 1083/06;
 - i) mancato rispetto delle norme del presente avviso e, in particolare, la violazione di uno qualunque tra gli obblighi previsti dall'Art. ___ e dall'Art. ___.
3. Il decreto di revoca dispone, altresì, in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate. In caso di recupero, il soggetto beneficiario deve restituire le somme già percepite, gravate dagli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data contabile dell'erogazione e quella della restituzione, calcolati in ragione del tasso BCE vigente tempo per tempo nel periodo di riferimento, maggiorati di cinque punti percentuali, comunque entro i limiti di cui alla Legge n. 108/1996 e s.m.i.
4. In caso di revoca, totale o parziale, dei benefici, per fatti comunque imputabili ai beneficiari si applica, ai sensi dell'art. 191, comma 2, della legge regionale 23/12/200, n. 32, una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al 5% dell'importo indebitamente fruito.
5. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'O.I. mediante P.E.C.. In tal caso, qualora sia già state erogate quote di contributo, il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, calcolati secondo le modalità di cui al comma _____ del presente articolo.

19. Verifiche, Controlli e Monitoraggio

1.

Dalla data di accoglimento dell'istanza e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, nonché per il periodo previsto dalle norme comunitarie (Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008), saranno effettuati controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente Decreto e dal Contratto di Programma per lo sviluppo delle attività industriali, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici nonché ai fini del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento.